

Posizione AIE su Legge di delegazione

Premessa

L'attuazione della nuova Direttiva europea interviene in un momento difficile per l'economia del paese e particolarmente per le industrie culturali. Per l'editoria libraria, ciò si inserisce in un contesto difficile per la diffusione della pirateria i cui danni sono stimati al 25% del mercato di varia e al 65% di quello universitario.

L'importanza del primario obiettivo della Direttiva – rafforzare la tutela dei diritti d'autore nei mercati caratterizzati da posizioni monopolistiche delle multinazionali del web – è divenuta ancor più evidente durante la chiusura di questi mesi, quando i consumi culturali (di informazione, intrattenimento, istruzione) sono cresciuti ma le industrie culturali sono in crisi per la difficoltà di rendere remunerativi gli accessi digitali.

Appreziamo l'impostazione generale della proposta di legge di delegazione che ci sembra in linea con i principi generali della Direttiva e con gli obiettivi che questa si prefigge. Ci sembra equilibrata nelle scelte fatte sui pochi punti cui è lasciato agli stati membri margini di discrezionalità. Sugeriamo tuttavia alcune modifiche che consentano di migliorare ulteriormente il testo, concentrate su alcuni aspetti tecnici dell'economia digitale, a partire da quelli relativi alle eccezioni per il *text and data mining*, tema nient'affatto di minor rilievo. Si tratta infatti di facilitare, nel rispetto dei diritti individuali degli autori e degli utenti del web, l'uso di opere protette dal diritto d'autore in applicazioni di intelligenza artificiale, di tecnologie quindi già oggi e ancor più in futuro di enorme rilevanza economica, che comportano tuttavia importanti tematiche etiche e sociali.

1. L'eccezione ai fini dell'estrazione di testo e di dati (*text and data mining* - TDM)

Garanzie di sicurezza delle copie effettuate

Em. 1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'articolo 3 con le seguenti:
agli articoli 3 e 4.

Motivazione

L'emendamento estende le garanzie relative alla sicurezza dei sistemi su cui sono conservate le copie effettuate per *text and data mining* per fini di ricerca (Art. 3 della Direttiva) anche ai casi di TDM per altri fini (art. 4). È opportuno infatti che chi usufruisce dell'eccezione, ad esempio, per fini commerciali debba fornire le stesse garanzie di quelle previste per università e centri di ricerca, poiché i rischi connessi alla sicurezza dei dati sono gli stessi nei due casi.

Comunicazione della riserva dei diritti

Em. 2. All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790 sia possibile utilizzando sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile a tutti i titolari dei diritti, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti online.

Motivazione

Perché la previsione della direttiva sia effettiva ed efficace, è necessario che i titolari dei diritti possano riservare i propri diritti – il che potrà avvenire tramite “strumenti che consentano lettura automatizzata” (art. 4, par. 3 Direttiva) – utilizzando formati standard aperti e accessibili a tutti, anche, ad esempio, ai singoli autori di testi, immagini, musiche o video sulle piattaforme social.

Condizioni per l'esercizio dell'eccezione da parte delle piattaforme social

Em. 3. All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-ter) Specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono vincolare l'accesso ai propri servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790.

Motivazione

L'eccezione di cui all'art. 4 della direttiva è finalizzata a stimolare lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale in un mercato il più possibile aperto. Tra le opere potenzialmente utilizzabili vi sono quelle prodotte dagli stessi utenti dei social media che – se rispettano i livelli di originalità richiesti dalla legge – sono anch'esse protette dal diritto d'autore. Il rischio è che i gestori delle piattaforme social attuino politiche restrittive vincolando i propri utenti a rinunciare alla riserva dei diritti di *text and data mining* previsti dalla Direttiva. L'emendamento vuole evitare tali abusi che svuoterebbero la previsione della Direttiva relativa alla riserva dei diritti da parte dei titolari, anche in applicazione dei principi dell'art. 3, c. 1, lett. d, della l. 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Compensi degli editori in caso di eccezioni o limitazioni

Em. 4. All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera m)

Motivazione

La lettera m) fa riferimento all'art. 16 della direttiva che dà la possibilità (non l'obbligo) agli stati membri di attribuire agli editori parte dei compensi relativi ad eccezioni o limitazioni dei diritti d'autore. La legislazione italiana già prevede una partecipazione degli editori, in misura definita caso per caso. Ad esempio, per i diritti reprografici la ripartizione è demandata all'accordo tra le parti; per i compensi di

copia privata è stabilita per legge. Le norme attuali, anche per questa flessibilità, non hanno fatto registrare conflittualità e pertanto non sembra necessaria introdurre una regola univoca.

3. Responsabilità delle piattaforme web

Em. 5. *All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*
o-bis): Garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera c) della direttiva (UE) 2019/790 sia possibile utilizzando sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole e micro-imprese.

Motivazione

Perché la tutela dei propri diritti sia accessibile a tutte le imprese, anche piccole e piccolissime, è necessario che i titolari dei diritti possano comunicare con le piattaforme web utilizzando formati standard aperti. Una situazione in cui ciascuna piattaforma chieda ai titolari dei diritti di utilizzare formati proprietari di identificazione e descrizione delle proprie opere genererebbe costi impropri per le PMI.